

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO, POSTI ALLOGGIO, CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE – ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Risposte alle domande più frequenti

ARTICOLO 1 – BANDO DI CONCORSO – DESTINATARI

1.1 Può partecipare al concorso chi non è ancora iscritto all'Università?

Sì. A pena di esclusione, però, l'iscrizione deve essere regolarizzata entro i termini previsti dall'ateneo.

Fino a quando non sarà regolarizzata l'iscrizione, i candidati saranno sospesi nelle graduatorie, con conseguente sospensione di eventuali pagamenti.

1.2 Quali corsi non consentono di partecipare utilmente al concorso?

Non possono partecipare al concorso:

- gli iscritti ai corsi di specializzazione di area medica di cui al d.lgs. 04/08/99 n. 368;
- i dottorandi di ricerca che fruiscono di borsa di studio.

1.3 Chi si iscrive quale ripetente o fuori corso può partecipare al concorso?

No, secondo quanto indicato nell'art. 1.2.2 del bando di concorso.

I candidati non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2018/2019:

- un periodo massimo di iscrizione di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo di cinque semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, se iscritti a corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca.

Fanno eccezione i candidati in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%, per i quali la durata ammessa del corso di studi è la seguente:

- un periodo massimo di iscrizione di nove semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale.

1.4 Chi si iscrive ad un secondo corso di laurea, di dottorato o di specializzazione può partecipare al concorso?

E' esclusa la possibilità di partecipazione al concorso per coloro che siano già in possesso di titolo universitario di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso che frequentano per l'a.a. 2018/2019.

1.5 Può partecipare al concorso chi intende iscriversi in seguito a trasferimento da altro Ateneo?

Sì, purché si adempia agli obblighi di cui all'art. 5.4 del bando di concorso.

1.6 Si può trasferire la domanda di partecipazione ad altro Organismo per il diritto allo studio nonostante l'avvenuta conferma del modulo-domanda?

Sì. Tale possibilità è prevista nell'art. 1.2.4 del bando di concorso.

1.7 Chi si è immatricolato nell'anno 2018/2019, ma era già iscritto precedentemente ad un primo anno accademico, senza però mai vincere una borsa di studio, può partecipare ugualmente al concorso?

No, non sono ammessi al concorso i candidati che, in seguito a variazioni di carriera, risultano iscritti per l'a.a. 2018/2019 nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono. Tuttavia, essi possono parteciparvi dall'a.a. 2019/2020.

1.8 Chi ha già conseguito una borsa di studio, prima della rinuncia agli studi, per lo stesso anno di corso per cui concorre attualmente, può partecipare ugualmente al concorso 2018/2019?

No, non sono ammessi al concorso i candidati che, operando variazioni di carriera, abbiano già conseguito una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del bando di concorso.

1.9 Come avvengono le comunicazioni relative al concorso?

Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'art. 1.4 del Bando di concorso.

Le graduatorie e i provvedimenti con i quali saranno attribuiti, erogati e revocati i benefici sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Adisurc.

I candidati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla L. n. 241/1990 inviando da un indirizzo P.E.C. a loro intestato istanze all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Adisu e riceveranno sull'indirizzo mittente comunicazioni aventi efficacia legale ex artt. 3bis, 8, 21bis, comma 1, L. n. 241/1990.

Ogni candidato dispone di una propria area riservata ai sensi degli artt. 4 e 41 del D.Lgs. n. 82/2005, accessibile con l'uso delle proprie credenziali di autenticazione, come da art. 5.1, e nel quale sono contenute tutte le informazioni del procedimento in corso che lo riguardano.

I candidati possono essere avvisati della presenza di comunicazioni nel proprio fascicolo elettronico anche via sms al numero di telefono mobile e via email all'indirizzo di posta elettronica indicati nel modulo-domanda online.

1.10 Possono partecipare al concorso anche gli studenti che hanno concluso gli esami e sono in procinto di laurearsi nel corso dell'anno 2019?

Possono partecipare al concorso tutti coloro che intendono iscriversi all'Università per l'a.a. 2018/2019. Pertanto, gli studenti in questa condizione saranno ammessi al concorso:

- a) se il loro esame di laurea ricadrà nell'a.a. 2018/2019
- b) se il loro esame di laurea è ricaduto nell'ulteriore semestre dell'a.a. 2017/2018, ma per l'a.a. 2018/2019 si iscriveranno ad un primo anno di un corso di studi superiore a quello per il quale si sono laureati nell'a.a. 2017/2018 (es. da triennale a specialistica o da specialistica a dottorato/specializzazione).

1.11 Possono partecipare al concorso coloro che hanno conseguito la laurea triennale e a distanza di tempo, non in continuità con l'anno precedente, decidono di iscriversi ad un corso di laurea specialistica/magistrale?

Sì, possono partecipare al concorso. Il corso di laurea specialistica/magistrale è, secondo l'art. 1.2 del bando, un corso di tipo B e, quindi, la carriera universitaria degli studenti ad esso iscritti riparte dall'anno in cui si iscrive a tale corso, nel caso specifico il 2018/2019.

1.12 In caso di rinuncia agli studi per cambiare ateneo la borsa di studio percepita viene revocata?

La borsa di studio e i benefici ad essa connessi sono revocati nei seguenti casi:

- 1) trasferimento ad altra sede universitaria nell'a.a. 2018/2019;
- 2) rinuncia agli studi nell'a.a. 2018/2019.

Pertanto se il trasferimento ad altro ateneo avviene senza effettuare rinuncia, oppure se il trasferimento rientra nell'a.a. successivo a quello per il quale sono stati ottenuti i benefici, questi non saranno revocati.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 I requisiti di merito e di reddito devono essere posseduti indifferentemente da tutti i candidati?

No. I requisiti di partecipazione al concorso sono differenziati per i candidati iscritti al primo anno e per quelli iscritti ad anni successivi dei corsi di studio di cui all'art. 1.2.

I requisiti di reddito devono essere posseduti da tutti i candidati al momento della partecipazione al concorso, mentre i requisiti di merito devono essere posseduti al momento della partecipazione al concorso solo dai candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo A" e di "tipo B".

2.2 Ai fini della posizione in graduatoria si considerano i requisiti di merito o di reddito?

Per gli iscritti ai primi anni non viene richiesto, al momento della presentazione della domanda, alcun requisito di merito, in quanto l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di reddito. Per preservare il diritto a ricevere la borsa di studio, però, i suddetti candidati dovranno aver conseguito successivamente i requisiti di merito, secondo quanto dettagliato agli art. 3.1 del bando, relativamente alla seconda graduatoria assestata.

Per gli iscritti a tutti gli anni di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998), l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di reddito.

Per gli iscritti ad anni successivi, fermo restando il possesso dei requisiti di reddito, l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di merito.

2.3 Che voto minimo bisogna aver conseguito all'esame di maturità se ci si immatricola per la prima volta nel 2018/2019, al fine di accedere al concorso borse di studio?

Per l'accesso alla graduatoria unica riservata agli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno di un corso di laurea non è previsto alcun requisito di voto minimo all'esame di maturità.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI MERITO

3.1 Come si documenta il possesso del requisito del merito nella partecipazione al concorso?

I requisiti di merito non devono essere né autocertificati, né documentati.

L'Azienda acquisisce i dati direttamente dagli archivi degli atenei.

3.2 Quanti crediti occorre conseguire per poter utilmente partecipare al concorso se nel 2018/2019 ci si iscrive ad un primo anno di un corso di "tipo A" o di "tipo B"?

Ai detti candidati non viene richiesto, al momento della presentazione della domanda, alcun requisito di merito; la loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria sono, infatti, determinati esclusivamente in base a requisiti di natura economica.

Per preservare il diritto a ricevere il 100% della borsa di studio, però, i suddetti candidati risultati idonei assegnatari in base ai requisiti economici, devono conseguire entro il 10/08/2019 n. 20 crediti. Vedasi a tal fine la FAQ n. 3.3.

3.3 Gli assegnatari di borsa di studio iscritti al I anno di un corso di laurea, cosa devono fare per ottenere l'intera quota della borsa di studio?

Gli studenti iscritti al primo anno e risultati idonei assegnatari al concorso devono conseguire entro il 10 agosto 2019 un livello minimo di merito di 20 crediti. Se tali candidati non riescono a raggiungere il numero di crediti richiesto entro il 10/08/2019, possono farlo ancora entro il 30/11/2019; in tal caso, tuttavia, se la loro posizione rientra nel riparto fondi, perdono diritto al 50% della borsa di studio assegnata in graduatoria in base ai requisiti economici (art. 3.1 del Bando). L'accertamento dei crediti viene effettuato direttamente presso l'Università.

3.4 Quali sono le conseguenze del mancato conseguimento dei n. 20 crediti entro il 30 novembre 2018 da parte dei candidati iscritti al primo anno?

Il mancato conseguimento del requisito minimo di merito al 30 novembre 2018 comporta la revoca del beneficio e il candidato iscritto al primo anno dovrà restituire l'acconto della borsa eventualmente ottenuto, nonché l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti. Fanno eccezione gli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% (art. 3.3 del Bando).

Il mancato conseguimento, tuttavia, consente di conservare l'idoneità e, quindi, dà diritto al rimborso della tassa regionale di € 140,00.

3.5 Quanti crediti occorre conseguire per poter utilmente partecipare al concorso se nel 2018/2019 ci si iscrive ad anni successivi al primo?

I crediti sono dettagliatamente riportati nell'art. 3.2 del bando.

3.6 I candidati iscritti ad anni successivi al primo, al fine di mantenere la condizione di idoneità, devono conseguire un certo numero di crediti entro una data prefissata?

No. Tali candidati devono essere in possesso del requisito del merito al 10 agosto 2018 (art. 3.2 del Bando); pertanto l'idoneità eventualmente conseguita in graduatoria definitiva non è subordinata al successivo superamento di un certo numero di crediti come, invece, è previsto per i candidati del I anno di un corso di laurea.

3.7 Può partecipare al concorso il candidato che nell'a.a. 2017/2018 era iscritto al terzo anno di laurea triennale e nell'a.a. 2018/2019 ancora non sa se sarà iscritto ad un "ulteriore semestre" di un corso di laurea triennale o ad un primo di laurea specialistica?

Sì, detti candidati possono partecipare al concorso e devono far riferimento all'art. 8.9 del bando di concorso.

3.8 Può partecipare al concorso il candidato che nell'a.a. 2017/2018 era iscritto all'ultimo anno di laurea specialistica/magistrale o a ciclo unico e nell'a.a. 2018/2019 ancora non sa se sarà iscritto ad un "ulteriore semestre" del precedente corso o ad un primo di dottorato/specializzazione?

Sì, detti candidati possono partecipare al concorso e devono far riferimento all'art. 8.9 del bando di concorso.

3.9 Come vengono conteggiati gli esami per il calcolo del merito nel caso sia stata effettuata una variazione di carriera precedentemente al concorso?

Per i candidati che hanno effettuato, durante il proprio iter universitario prima dell'a.a. 2018/2019, passaggio, trasferimento da altro Ateneo o abbreviazione di corso di cui all'art. 3.5 del bando di

concorso, si considerano tutti i crediti convalidati dalla pregressa carriera universitaria a partire dall'anno di prima immatricolazione al tipo di corso di studi frequentato per l'a.a. 2018/2019. I suddetti atti devono essere regolarmente registrati negli archivi universitari in tempo utile per la compilazione delle graduatorie.

3.10 Per raggiungere il requisito minimo di merito, i candidati iscritti ad anni successivi al primo possono fruire di "bonus". Chi effettua tale operazione?

L'operazione viene effettuata in automatico: il sistema informatico attribuisce al candidato il numero di crediti di cui ha bisogno per conseguire il requisito minimo di merito laddove il numero di crediti da lui conseguiti siano insufficienti. Il sistema contiene in memoria i nominativi degli studenti che hanno usufruito di "bonus" nei concorsi precedenti e in quale misura.

L'attribuzione di bonus non avviene per i candidati iscritti al primo anno.

Si legga l'art. 3.6 del bando di concorso.

ARTICOLO 4 – REQUISITI DI REDDITO

4.1 Come si dimostra il possesso del requisito del reddito nella partecipazione al concorso?

Le condizioni economiche dei candidati sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. e devono essere documentate attraverso l'**ISEE UNIVERSITA'**, rilasciato a seguito della compilazione del **Modulo MB2 – Quadro C "Prestazioni Universitarie"** – della Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**).

4.2 Quali dati vanno dichiarati ai fini dell'attestazione ISEE?

Come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 vanno dichiarati i redditi riferiti all'anno d'imposta **2016** e il patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto alla data del **31/12/2017**.

4.3 Ai fini dell'attestazione ISEE vanno dichiarati anche redditi o rendite esenti IRPEF (trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, ecc.)?

Si. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera f), del D.P.C.M. 159/2013, ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF e redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. redditi prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi) o a ritenuta a titolo d'imposta (es. prestazione occasionale), devono essere dichiarati anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo (es. pensioni ordinarie dell'INPS, rendite INAIL per infortunio o malattia professionale, assegni e le pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, assegni familiari, assegni di maternità, ecc.).

Pertanto, nella DSU vanno dichiarati gli importi di borse di studio, premi laurea, contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni studentesche assegnati negli anni accademici precedenti il 2018/2019, percepiti nell'anno solare 2016 (dal 01/01/2016 al 31/12/2016, principio di cassa).

4.4 I benefici percepiti nell'anno 2016 vanno indicati tra i redditi esenti ai fini dell'attestazione ISEE?

Si, anche se erogati da un altro organismo per il diritto allo studio universitario (ODSU) diverso dall'Adisu a cui viene inoltrata la domanda.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, l'A.Di.S.U. provvederà a sottrarre dal valore dell'ISEE presentato dal candidato per la partecipazione al concorso l'ammontare dei trattamenti eventualmente percepiti nell'anno 2016, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

4.5 Come si ottiene l'attestazione ISEE?

L'attestazione ISEE va richiesta presso:

- il **Comune**;
- un centro di assistenza fiscale "**CAF**";
- all'**INPS** in via esclusivamente telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" – "Servizi per il Cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite il percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da auto dichiarare.

4.6 E' ancora valida l'attestazione ISEE rilasciata lo scorso anno ed in vigore oltre la data di scadenza del concorso?

No. E' richiesta una nuova attestazione ISEE elaborata secondo i principi dettati dal DPCM 159/2013, cioè prodotta nell'anno 2018 e con redditi 2016 e patrimonio al 31/12/2017.

4.7 L'Attestazione ISEE deve essere inviata agli Uffici dell'A.Di.S.U.R.C.?

No, l'attestazione ISEE viene reperita dall'A.Di.S.U. direttamente negli archivi INPS.

A tal fine si precisa che, a pena di esclusione dal concorso, l'attestazione ISEE deve essere prelevabile in automatico negli archivi INPS improrogabilmente entro il giorno successivo alla scadenza del concorso.

4.8 Cosa succede se il giorno successivo alla scadenza del concorso non si è ancora in possesso dell'attestazione ISEE?

Nel caso in cui il candidato non abbia ottenuto l'ISEE entro la data di scadenza del concorso non potrà parteciparvi.

4.9 Qual è il nucleo familiare dello studente da considerarsi per l'ISEE Università?

Per "nucleo familiare convenzionale" si intende quello composto dal candidato e da tutti coloro che, alla data di sottoscrizione della DSU, risultino inclusi nello stato di famiglia anagrafico (residenza anagrafica), anche se non legati da vincoli di parentela. Se il modulo-domanda online dovesse essere presentato ad una data anteriore a quella di scadenza del bando, il candidato dovrà comunicare eventuali variazioni relative al nucleo familiare verificatesi dopo la presentazione della domanda online e prima della data di scadenza del bando, accedendo nuovamente al modulo-domanda online, entro e non oltre la data di scadenza del bando.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, **ai soli fini dell'ISEE Università lo studente fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori** – anche se non convivente anagraficamente con essi – a meno che abbia i requisiti di studente autonomo.

4.10 Cosa si intende per studente "autonomo"?

Il candidato autonomo è colui che: a) ha lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) occupa un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine; c) ha prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2016 e 2017) e non inferiori a € 6.500,00 annui (seimilacinquecento/00).

4.11 La dimostrazione del possesso del requisito del reddito attraverso l'ISEE Università vale anche per i candidati stranieri?

Per i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana occorre distinguere i seguenti casi:

- a. i candidati stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, con o senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi devono provvedere alla sottoscrizione della DSU ai fini del rilascio dell'ISEE Università dichiarando, oltre i redditi prodotti in Italia (se esistenti) ed il patrimonio ivi posseduto, anche eventuali redditi e patrimonio posseduto all'estero;
- b. nel caso in cui il nucleo familiare dello studente straniero sia residente all'estero, si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, secondo cui: la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti in all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti e all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Tali candidati, dunque, devono consegnare la documentazione tradotta e la scheda di raccolta dati relativa all'**ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP)**, compilata presso un CAF.

4.12 La dimostrazione del possesso del requisito del reddito attraverso l'ISEE Università vale anche per i candidati apolidi e rifugiati politici?

Sì. I candidati apolidi o rifugiati politici vengono considerati con nucleo familiare residente in Italia, quindi devono provvedere alla sottoscrizione della DSU ai fini del rilascio dell'ISEE Università dichiarando, solo i redditi prodotti in Italia (se esistenti) ed il patrimonio ivi posseduto;

4.13 La dimostrazione del possesso del requisito del reddito attraverso l'ISEE Università vale anche per i candidati provenienti da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo?

No, tali candidati non devono produrre alcuna attestazione ISEEU o ISEEUP, poiché ai fini della quantificazione dell'importo ISEE ed ISPE, l'indicatore della situazione è pari euro 0 (zero), ma solo a condizione che:

- a) abbiano nucleo familiare residente nel paese di origine
- b) presentino le certificazioni di cui all'art. 4.5 del bando di concorso.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

5.1 Quali sono le modalità di partecipazione al concorso?

Gli studenti che intendono presentare la domanda di partecipazione al concorso dovranno collegarsi al sito dell'Adisurc www.adisurcampania.it e accedere alla sezione "Servizi online", seguendo le istruzioni alla compilazione che compariranno durante la navigazione.

5.2 Una volta compilato il modulo-domanda occorre stamparlo e inviarlo all'Adisu?

No, la domanda di partecipazione al concorso è acquisita esclusivamente online.

5.3 Occorre inviare all'Adisurc i documenti relativi alle informazioni richieste nel modulo-domanda online?

Solo alcune informazioni devono essere documentate attestandone la conformità (artt. 19 e 19bis del D.P.R. n. 445/2000) con il Modulo 1 di autocertificazione allegato al bando e scaricabile anche online, accompagnato da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità. In particolare, a seconda dell'ateneo, possono essere chiesti alcuni dei seguenti documenti:

1. Candidato con status di rifugiato politico o apolide
2. Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo;
3. Candidato in condizione di disabilità
4. ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP) Candidati con nucleo familiare residente all'estero

5.4 A cosa serve il Modulo 1 allegato al bando di concorso?

Il Modulo 1 accompagna l'invio della documentazione prevista all'art. 5.2 del bando di concorso e nella FAQ 5.3. Solo i candidati che sono tenuti all'invio di detta documentazione devono scaricare il Modulo 1, compilarlo, firmarlo e trasmetterlo insieme al documento di identità e alla documentazione in questione.

5.5 E' possibile modificare la domanda online una volta confermata?

Sì, è possibile modificare i dati anche se la domanda è già stata "confermata", purchè la modifica avvenga entro il termine di scadenza del concorso.

5.6 Dove si possono ottenere informazioni sul Bando di concorso?

Il servizio assistenza è organizzato su base territoriale ed è differente a seconda dell'ateneo per il quale si concorre. Si veda l'art. 5.6.

ARTICOLO 6 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

6.1 In quali casi l'importo della borsa di studio viene incrementato?

L'ammontare della borsa è incrementato in due casi:

- nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia una condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% e rientri in una delle categorie di cui alle Leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene incrementato del 100%;
- nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea specialistica/magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici (cd. "premio laurea") l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene incrementato del 50%;

6.2 In quali casi l'importo della borsa di studio viene diminuito?

L'ammontare della borsa è ridotto nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'"*ulteriore semestre*" (artt. 8.9) l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene ridotto del 50%;
- nel caso in cui l'assegnatario iscritto ad un primo anno non consegua n. 20 crediti entro il 10/08/2019 ma entro il 30/11/2019 (art. 3.1) l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene ridotto del 50%;
- nel caso in cui l'assegnatario sia debitore nei confronti dell'azienda di somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo (revoche, servizio ristorazione, servizio alloggio, ecc.) l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene ridotto del debito corrispondente.

6.3 Quali sono le condizioni per avere diritto all'incremento del 50% della borsa di studio, il cosiddetto "Premio di Laurea"?

Le condizioni sono:

- a. conseguire il diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- b. risultare assegnatari della borsa di studio.

6.4 Chi ha già fruito del "Premio di Laurea" durante il corso di laurea triennale, può fruirne nuovamente durante il corso di laurea specialistica/magistrale?

Sì, poiché si tratta di due corsi di studio differenti, il primo di "tipo A" e il secondo di "tipo B", come da art. 1.2.1 del bando di concorso.

6.5 Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, si ha diritto al premio di laurea anche al termine del Corso di Laurea specialistica?

Sì, trattandosi di un diverso corso di studi

ARTICOLO 7 – STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE"

7.1 Come si distingue se uno studente è "in sede", "fuori sede" o "pendolare"?

A seconda del luogo in cui risiede rispetto alla sede del corso frequentato, il candidato è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede". Per "sede del corso" si intende il Comune in cui il corso è svolto nella sua interezza e non limitatamente ad alcune lezioni.

È definito "**in sede**" il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti ad un corso telematico sono collocati tra gli studenti "*in sede*", qualunque sia il loro luogo di residenza.

Il candidato è considerato "**pendolare**" se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

Il candidato è considerato "**fuori sede**" al verificarsi congiuntamente delle tre seguenti condizioni:

- 1) frequenza di un corso di studi tenuto ad almeno 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in una delle isole del Golfo di Napoli (Ischia, Capri, Procida);
- 2) alloggio a titolo oneroso nel Comune sede del corso o in località con esso confinante, da dimostrare mediante:
 - l'assegnazione di un posto alloggio in una delle residenze universitarie, come da art. 10;
 - e/o un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, come da art. 7.3;
- 3) permanenza nel posto alloggio di cui al punto 2 per una durata di almeno 10 mesi (dieci) nel periodo 01/10/2018 – 30/09/2019. La permanenza di almeno 10 mesi può essere raggiunta anche sommando il tempo trascorso in residenza universitaria e quello in alloggio privato

7.2 Se non si è in condizione di documentare la posizione di "fuori-sede", qual è lo status che si consegue?

Quello di studente "in sede" o "pendolare" a seconda della residenza.

7.3 Si può partecipare al concorso senza avere ancora stipulato un contratto di locazione?

Sì. Nel caso in cui il candidato, alla data di scadenza del bando, non sia ancora in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo deve indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso che si impegnerà a stipularne uno e ad inserire i relativi estremi di registrazione entro e non oltre i termini delle rettifiche di cui all'art. 8.3 del bando; a costoro è attribuito lo status di "fuori sede con riserva" (pendolare) fino a quando gli stessi non abbiano regolarizzato la propria posizione, autocertificando i dati del contratto.

7.4 Chi possiede un contratto di locazione dello scorso anno, che si rinnova successivamente alla data di scadenza del concorso ma non ricopre i 10 mesi nell'a.a. 2018/2019, otterrà comunque l'integrazione da Fuori Sede?

Ai candidati in possesso di un contratto che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nel periodo 01/10/2018 – 30/09/2019, è attribuito lo status di "fuori sede con riserva" (pendolare) fino a quando gli stessi non abbiano regolarizzato la propria posizione, autocertificando il nuovo contratto oppure la proroga di quello scaduto, entro e non oltre il 31/03/2019, in modo da coprire l'intero periodo di dieci mesi.

7.5 Chi fa richiesta di posto alloggio deve dichiarare di partecipare come "fuori sede"? In tal caso cosa deve indicare nell'apposita sezione ove vengono richiesti i dati del contratto? Deve comunque stipulare un contratto a titolo oneroso?

In linea generale per ottenere il posto alloggio occorre trovarsi nella potenziale condizione di studente fuori sede, cioè occorre possedere solo il requisito della residenza in un comune che dista a più di 30 km. dalla sede del corso di laurea, poiché l'ulteriore condizione di aver stipulato un contratto a titolo oneroso è soddisfatta dal prendere alloggio nella residenza. Infatti gli studenti che ottengono di entrare in residenza sono considerati "fuori sede" se ne rimangono ospiti per un periodo complessivo di 10 mesi. Tuttavia, nel caso in cui il candidato non ottenga di essere ammesso in residenza per esaurimento dei posti disponibili, egli deve provvedere a stipulare un contratto al

fine di essere considerato fuori sede. Per tale ragione, in fase di compilazione del modulo-domanda online è opportuno richiedere il posto alloggio e contemporaneamente dichiarare di essere fuori sede, impegnandosi a stipulare un contratto successivamente alla scadenza e ad inserire i relativi estremi di registrazione entro e non oltre i termini delle rettifiche di cui all'art. 8.3 del bando.

ARTICOLO 8 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, RIPARTO FONDI

8.1 Come vengono compilate le graduatorie del concorso?

L'esito del concorso è definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie, in ordine cronologico:

- Graduatorie Provvisorie;
- Graduatorie Definitive;
- Graduatorie Assestate.

Ognuna delle predette Graduatorie è redatta secondo i criteri fissati agli artt. 8.2, 8.4 e 8.5 del bando e distinta in:

- graduatoria unica riservata ai candidati iscritti per la prima volta al primo anno;
- graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo.

8.2 Come si determina la posizione in graduatoria?

Ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestate) relativa agli studenti iscritti per la prima volta al **primo anno** comprende gli studenti di tutti i corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale e di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) ed è ordinata in modo crescente unicamente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'art. 4. In caso di parità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la precedenza è data al candidato più giovane di età.

Per ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestate) gli studenti iscritti ad **anni successivi** al primo anno di corsi di "tipo A" e di "tipo B" sono suddivisi in tante graduatorie, compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione, calcolato secondo quanto riportato al precedente art. 1.2.1, e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti (detti anche "aggregazioni") i candidati sono collocati in ordine di **indice di merito (IM)** decrescente e di numero crescente di **bonus** assegnato, come da art. 8.8 del bando di concorso.

I candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo C" (v. art. 2.1 del Bando) sono collocati nella propria graduatoria di riferimento in ordine di ISEE crescente.

8.3 Sono sospeso in graduatoria. Cosa significa. Come posso risolvere?

Significa che per uno o più requisiti di idoneità è necessaria un'ulteriore verifica con l'ateneo, per cui non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso.

Per questa ragione per i candidati è previsto il blocco della corresponsione della borsa di studio, se assegnatari, fino alla rimozione delle condizioni di sospensione.

La rimozione dei diversi casi di sospensione avviene d'ufficio, a seguito di verifica dell'Adisurc con l'ateneo/istituto AFAM di riferimento.

8.4 Un candidato iscritto ad un primo anno e idoneo assegnatario nella prima graduatoria assestate può ancora perdere la borsa di studio?

I candidati iscritti ad un primo anno e idonei assegnatari nella graduatoria assestate possono perdere la borsa di studio se non avranno conseguito almeno 20 CFU entro il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione. Essi possono altresì perdere il 50% della borsa di studio se non avranno conseguito almeno 20 CFU entro il 10 agosto dell'anno successivo all'immatricolazione (vedasi FAQ 3.3).

8.5 Dove e quando vengono pubblicate le graduatorie del concorso?

Tutte le graduatorie sono pubblicate esclusivamente sul sito internet dell'Adisurc.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 31 ottobre 2018.

Le graduatorie definitive sono pubblicate entro il 31 dicembre 2018.

Le graduatorie assestate sono pubblicate entro il 30 aprile 2019.

8.6 E' possibile ricorrere avverso le graduatorie?

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie i candidati possono inoltrare richiesta di rettifica dei dati di reddito o di merito, come previsto all'art. 8.3 del bando di concorso.

Avverso le graduatorie definitive e le graduatorie assestate si può ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse, come da art. 8.6 del bando di concorso.

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, lettera b), della L. n. 241/1990, resta ferma per il candidato la possibilità, in alternativa al ricorso al TAR, di proporre, prima dello scadere del termine di 60 gg.,

istanza in autotutela all'Azienda, indicando le ragioni per le quali il candidato contesta il suo status o la sua posizione all'interno delle graduatorie. La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto ritenuto viziato.

8.7 Cosa si intende per candidati "idonei assegnatari" e "idonei non assegnatari"?

I candidati idonei assegnatari sono in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per essi è stata attribuita la borsa di studio.

I candidati idonei non assegnatari sono ugualmente in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 ma per essi non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse economiche.

8.8 Quali benefici vengono riconosciuti a chi risulta idoneo assegnatario della borsa di studio?

I candidati che risultano idonei assegnatari della borsa hanno diritto:

- a) l'assegnazione di una somma in denaro, nei limiti indicati al precedente art. 6, con le detrazioni ivi previste in relazione a quanto specificato ai successivi punti e) e f);
- b) l'assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto (art. 11 bando);
- c) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13 bando);
- d) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.13 bando). L'A.DI.S.U.R.C. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
- e) l'assegnazione di servizi abitativi, che saranno erogati ai soli studenti fuori sede utilmente collocati in graduatoria;
- f) l'accesso al servizio ristorazione, secondo la tariffazione di cui all'art. 10.

8.9 Quali benefici vengono riconosciuti a chi risulta idoneo non assegnatario della borsa di studio?

I candidati che risultano idonei non assegnatari della borsa hanno diritto:

- a) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13 bando);
- b) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.13 bando). L'A.DI.S.U.R.C. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
- c) l'accesso ai servizi abitativi ed ai servizi di ristorazione, ove presenti.

8.10 Come si ottiene il rimborso delle tasse universitarie?

I candidati idonei, sia assegnatari che non assegnatari, riceveranno tale rimborso direttamente da parte dell'Università/istituto AFAM, dopo che l'Adisurc avrà provveduto alla comunicazione dei nominativi degli aventi diritto all'Università. Le modalità del rimborso o dell'eventuale esonero, sono da verificare con l'Università/istituto AFAM di riferimento.

8.11 Come si ottiene il rimborso della tassa regionale?

I candidati idonei, sia assegnatari che non assegnatari, riceveranno tale rimborso da parte dell'Adisurc al momento dell'emissione del saldo della borsa di studio, senza che sia necessario alcun atto di iniziativa personale.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SERVIZI

10.1 Con quali tempi vengono erogate le borse di studio finanziate con le risorse ordinarie?

Le borse di studio sono corrisposte nei termini previsti dal DPCM del 9/04/2001:

- a) l'acconto del 50% della quota in denaro della borsa di studio per tutti i candidati che non risultano sospesi nelle graduatorie è erogato entro il 31 dicembre 2018;
- b) il restante saldo del 50% della quota in denaro della borsa di studio è erogato:
 - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: entro il 30/06/2019, nelle more dello svolgimento dei controlli relativi alla veridicità delle condizioni economiche;
 - per gli studenti iscritti ai primi anni: dopo la verifica del conseguimento di almeno 20 CFU entro il 10/08/2019 o 30/11/2019, nelle more dello svolgimento dei controlli relativi alla veridicità delle condizioni economiche;
- c) per i candidati che risultano sospesi nelle graduatorie il pagamento è sospeso fino alla rimozione delle cause di sospensione con le graduatorie definitive o assestate. Per tali candidati, dunque, è possibile che acconto e saldo vengano corrisposti in un'unica soluzione.

10.2 Con quali tempi vengono erogate le borse di studio finanziate con le risorse del POR FSE?

I candidati la cui borsa di studio è finanziata con le risorse del POR FSE 2014/2020 ricevono il pagamento ad avvenuto trasferimento delle relative risorse dalla Regione Campania e per la medesima quota trasferita (acconto e saldo).

10.3 E' possibile fruire di anticipi di quote delle borse di studio prima della graduatoria definitiva?

No, in quanto solo con l'approvazione delle graduatorie definitive si conosce lo stato di assegnatario o meno di borsa di studio.

10.4 In che modo vengono erogati gli importi della borsa di studio, il rimborso della tassa regionale ed eventuali altri contributi in denaro?

Gli importi vengono accreditati direttamente su c/c bancario indicato online dal candidato. Non sono consentiti pagamenti in contanti per quietanza diretta.

10.5 E' obbligatorio comunicare il codice IBAN?

La comunicazione del codice IBAN non è obbligatoria per partecipare al concorso, ma è condizione necessaria per ottenere il pagamento della borsa di studio e il rimborso della tassa regionale. In mancanza di comunicazione il pagamento delle somme è sospeso fino a regolarizzazione.

10.6 E' possibile trasmettere il codice IBAN a mezzo fax e/o via e-mail?

No. I candidati sono obbligati a trasmettere l'IBAN utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità online.

10.7 Per l'accredito della borsa di studio possono essere utilizzati la carta Postepay, la carta Superflash, il libretto di risparmio postale, ecc.?

Sono ammesse tutte le modalità di pagamento che prevedono l'esistenza di un IBAN abilitato a ricevere accrediti. Il libretto di risparmio postale, ad esempio, NON è utilizzabile.

10.8 E' possibile utilizzare il conto corrente di un familiare per ricevere la borsa di studio?

No. Il conto deve essere necessariamente intestato o co-intestato allo studente. In caso contrario la transazione non andrà a buon fine e le somme saranno restituite all'Azienda.

10.9 In quali casi l'accredito della borsa di studio non va a buon fine?

Tra le possibili cause di storno delle somme da parte della banca vi sono: IBAN formalmente errato; IBAN corrispondente ad un c/c non intestato allo studente; IBAN corrispondente ad un c/c chiuso; IBAN associato ad una carta scaduta; IBAN associato ad una carta di cui è stato superato il plafond di incasso.

10.10 Quali sono i requisiti per ottenere un posto alloggio?

Per ottenere un posto alloggio occorre possedere i medesimi requisiti di merito e di reddito previsti per le borse di studio, nonché essere nella condizione di studente "fuori sede" di cui all'art. 7 del bando di concorso.

10.11 Qual è la modalità per richiedere un posto alloggio?

La modalità di partecipazione è la medesima per le borse di studio. Occorre indicare nel modulo-domanda online di concorrere anche per il posto alloggio.

10.12 Come avviene l'assegnazione dell'alloggio? E' possibile scegliere la residenza e il tipo di camera?

In occasione della compilazione del modulo-domanda online, il candidato ha facoltà di esprimere la sua preferenza per una delle residenze e per la tipologia di camera (singola o doppia). L'assegnazione avviene in base alla disponibilità di posti nelle varie residenze elencate all'art. 10 del bando di concorso, cercando di rispettare le preferenze espressa nel modulo di domanda online. L'indicazione di una preferenza non equivale a prenotazione della camera.

10.13 Il servizio alloggio è a pagamento per tutti i candidati?

Sì. Il servizio alloggio è a pagamento per tutti, a tariffa agevolata. Ai candidati idonei beneficiari di borsa di studio l'importo corrispondente alle rette del servizio alloggio è detratto automaticamente dalla quota di borsa di studio, come da art. 10.3 del bando di concorso.

10.14 Il servizio ristorazione è riservato solo ai partecipanti al concorso per borse di studio?

No. La fruizione del servizio ristorazione è aperta a tutti gli studenti universitari, indipendentemente dalla loro partecipazione al presente concorso.

10.15 Il servizio ristorazione è a pagamento per tutti i candidati?

No. Il servizio è a pagamento, a tariffa agevolata, per gli studenti "fuori sede" e "pendolari", idonei al concorso e assegnatari di borsa di studio, nonché per gli studenti idonei non assegnatari iscritti ai primi anni.

Il servizio è gratuito per gli studenti "in sede", idonei al concorso e assegnatari di borsa di studio, nonché per gli studenti idonei al concorso, ma non assegnatari, iscritti ad anni successivi.

Le modalità di pagamento sono, a seconda dei casi, versamento diretto o trattenuta sulla borsa di studio:

Tipologia studenti	Tariffazione	Modalità pagamento
studenti "fuori sede" e "pendolari", idonei al concorso e assegnatari di borsa di studio	Servizio a pagamento	Trattenuta dalla borsa di studio
studenti idonei non assegnatari iscritti ai primi anni	Servizio a pagamento	Versamento diretto
studenti "in sede", idonei al concorso e assegnatari di borsa di studio	Servizio gratuito	
studenti idonei al concorso, ma non assegnatari iscritti ad anni successivi	Servizio gratuito	

ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO PER MOBILITA' INTERNAZIONALE

11.1 Quali requisiti bisogna avere per avere diritto al contributo integrativo per Mobilità internazionale?

Ai fini del riconoscimento del contributo integrativo per mobilità internazionale devono verificarsi le seguenti condizioni:

- il candidato deve risultare idoneo assegnatario di borsa di studio nelle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 del bando di concorso;
- il periodo di studio e/o di tirocinio deve avere un riconoscimento accademico di almeno 6 CFU nell'ambito del proprio corso di studi;
- il candidato non deve aver fruito dello stesso contributo durante il proprio corso di studi;
- il soggiorno all'estero deve essere di durata non superiore a 10 mesi.

11.2 A quanto ammonta il contributo integrativo per Mobilità internazionale?

Per l'anno in corso il contributo mensile è fissato complessivamente in € 500,00. L'Adisurc eroga la differenza tra questa somma e il contributo assegnato dall'Università per la borsa per mobilità, in modo che il contributo complessivo tra Università e Adisurc sia pari ad € 500,00 su base mensile, corrisposti in base ai giorni di effettiva permanenza all'estero. Il suddetto contributo viene poi maggiorato di € 100,00 per il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno verso un Paese europeo e di € 500,00 per il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno verso un Paese extraeuropeo.

11.3 Chi ha già fruito del contributo per mobilità internazionale durante il corso di laurea triennale, può fruirne nuovamente durante il corso di laurea specialistica/magistrale?

Sì, poiché si tratta di due corsi di studio differenti, il primo di "tipo A" e il secondo di "tipo B", come da art. 1.2.1 del bando di concorso.

11.4 Chi fruisce del contributo integrativo per Mobilità internazionale è considerato "fuori sede" per il tempo di permanenza all'estero?

No. I requisiti per essere considerato "fuori sede" sono quelli indicati all'art. 7.1 del Bando.

ARTICOLO 13 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI

13.1 Quali sono le conseguenze in caso di autocertificazione falsa o mendace?

Lo studente che a seguito dell'accertamento non avrebbe potuto fruire (superamento limite ISEE e/o ISPE) o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione (variazione fascia) sarà tenuto a pagare, una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro (ex art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in virtù della modifica apportata dall'art. 16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla L. 4 aprile 2012, n. 35).

Fermo restando la sanzione di cui sopra, nel solo caso in cui lo studente, a seguito della verifica non si trovi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali per poter accedere alla fruizione dei benefici goduti (superamento limite ISEE e/o ISPE), egli sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita (ex art.10 del

D.Lgs. n. 68/2012) nonché alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

In tutti i casi di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda provvederà a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), così da verificare l'eventuale sussistenza di reati.

13.2 E' prevista la rateizzazione delle somme soggette a revoca?

Il rimborso delle somme non spettanti da parte dei candidati dovrà avvenire nei modi e nei termini che saranno indicati dall'Azienda mediante apposite comunicazioni, tenendo presente che gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali.

ARTICOLO 14 – RIEPILOGO DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

14.1 Quali sono i motivi di esclusione dal concorso?

I motivi di esclusione sono indicati all'art. 14 del Bando di concorso.

ARTICOLO 15 – CASI DI DECADENZA E REVOCA

15.1 Quali sono i casi di decadenza e revoca della borsa di studio?

I casi di decadenza e revoca sono indicati all'art. 15 del Bando di concorso.

15.2 Cosa comporta la revoca del beneficio?

La decadenza e la revoca comportano la perdita della borsa di studio e dei benefici connessi, come da artt. 8.11 e 8.12 del bando di concorso e, pertanto:

- a. la restituzione della somma in denaro della borsa di studio, se già percepita;
- b. la corresponsione delle rette di permanenza nelle residenze universitarie, se precedentemente concessa a titolo gratuito;
- c. la corresponsione della tariffa massima per il servizio ristorazione fruito;
- d. la restituzione del contributo per mobilità internazionale, se già percepito;
- e. la restituzione delle tasse universitarie e dei contributi dovuti, se già rimborsati;
- f. la restituzione della tassa regionale, se già rimborsata.